



## PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)

conforme a “Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G.”

### 06 VERIFICA di ASSOGGETTABILITA' A PROCEDURA DI V.A.S.

Allegato I parte II D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Piccole aree a livello locale  
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 art. 6 comma 3 e art.12 e s.m.i.

Legge Regionale n.16 del 05 12 2008 art. 4 comma 2 e s.m.i.

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia, derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Attuazione delle Direttive 2001/42/CE,2003/78/CE. Legge comunitaria 2004*

#### PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto

## PREMESSA

---

Oggetto del rapporto preliminare

Il presente Rapporto preliminare, predisposto ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, costituisce l'elaborato ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S. del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Udine.

La V.A.S., Valutazione Ambientale Strategica, introdotta con la direttiva europea 2001/42/CE e recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 152/2006 modificato ed integrato dal D. Lgs. 4/2008 e s.m.i., riguarda i programmi ed i piani che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Pertanto lo scopo del presente documento, redatto nel rispetto dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è quello di fornire ai soggetti competenti in materia ambientale le informazioni utili al fine di poter esprimere il proprio parere, necessario all'autorità competente (Giunta Comunale) per assumere il provvedimento finale di verifica in merito all'assoggettabilità del Piano a Valutazione Ambientale Strategica.

L'elaborato è formulato sulla base dei Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'allegato I della parte II del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008 e s.m.i..

Il presente documento si articola come segue:

1. Premessa
2. Contenuti generali del P.E.B.A.
3. Verifica di assoggettabilità
4. Conclusioni

Riferimenti normativi

**Direttiva 2001/42/CE** del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

**D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152** Norme in materia ambientale.

**D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4** Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale.

**D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128** Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**L.R. 6 maggio 2005, n. 11** (Legge comunitaria 2004) di attuazione, tra le altre, della

direttiva 2001/42/CE. Gli articoli di tale legge riferiti alla VAS (dall'art. 4 al 12) sono stati *abrogati dalla L.R. 30 luglio 2009, n. 13.*

In Regione Friuli Venezia Giulia la Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, è normata dall'articolo 4 della **L.R. 5 dicembre 2008, n. 16**, modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009 e modificato dalla L.R. 17/2010.

## CONTENUTI GENERALI DEL P.E.B.A.

---

Il Comune di Udine, con determina n. 2450 del 03.08.2021, ha inteso dare avvio alla fase di redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.).

La redazione e la successiva adozione del P.E.B.A., oltre a rappresentare un adempimento normativo ai sensi della Legge 41/1986 (art. 21, per edifici pubblici) e Legge 104/1992 (art. 24 comma 9, per spazi urbani), deve essere intesa come una dichiarazione di intenti nel perseguire politiche di intervento coerenti ed omogenee nell'intero territorio comunale volte al costante e progressivo innalzamento del grado di accessibilità, sicurezza e comfort degli spazi pubblici.

Obiettivo della redazione del P.E.B.A. è la mappatura delle criticità e delle barriere architettoniche al fine di avviare il processo per la loro progressiva eliminazione, fornendo i dati conoscitivi necessari per la successiva elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi propedeutici alla realizzazione delle opere.

Ambito di lavoro	<p>Il P.E.B.A. di Udine, oggetto della presente verifica, riguarda esclusivamente <b>gli spazi urbani</b>, e rispecchia nelle finalità e nell'approccio metodologico le “Linee guida per la predisposizione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) - Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia” pubblicate a giugno 2020.</p> <p>L'ambito di lavoro è stato individuato e circoscritto a seguito dell'attività di ricerca svolta dall'Università di Udine i cui esiti sono contenuti nel documento <b>“L'accessibilità nello spazio pubblico – Quaderno di orientamento tecnico ad uso interno della città di Udine”</b> successivamente integrata di concerto con i referenti dell'Amministrazione e dell'Ufficio Tecnico.</p> <p>Gli esiti della prima fase di analisi è graficamente rappresentata nella tavola <b>“02.12_Percorsi oggetto di P.E.B.A.”</b>, in cui i percorsi pedonali vengono rappresentati con linea blu tratteggiata su base C.T.R..</p> <p>Gli spazi pubblici urbani oggetto di mappatura si estendono per una lunghezza complessiva di circa 31 km.</p>
------------------	--

Si riporta di seguito l'elenco degli spazi urbani analizzati indicandone la lunghezza rilevata, corrispondente ai metri effettivamente analizzati seguendo il percorso pedonale che si può snodare su un solo lato della via, su entrambi i lati o su parti alternate (puntualmente identificabili nella tavola **“02.12\_Percorsi oggetto di P.E.B.A.”**):

**CONTENUTI GENERALI DEL P.E.B.A.**

via / piazza	lung. rilevata
largo dei Pecile	120 m
largo delle Grazie	305 m
piazzale Cavedalis	90 m
piazzale Cella	60 m
piazzale D'Annunzio	230 m
piazzale Del Din	125 m
piazzale Diacono	140 m
piazzale Oberdan	160 m
piazzale Osoppo	255 m
piazzale Unità d'Italia	235 m
piazzale XXVI Luglio 1866	125 m
piazza Belloni	95 m
piazza del Duomo	60 m
piazza del Patriarcato	530 m
piazza della Libertà	255 m
piazza della Repubblica	175 m
piazza Garibaldi	215 m
piazza I Maggio	1.030 m
piazza Marconi	35 m
piazza Matteotti	65 m
piazza S. Cristoforo	105
piazza XX Settembre 1870	150
via Alfieri	265 m
via Aquileia	690 m
via Asquini	270 m
via Baldissera	190 m
via Bartolini	105 m
via Battisti	80 m
via Caccia	565 m
via Caiselli	90 m
via Canciani	295
via Caneva	215 m

## CONTENUTI GENERALI DEL P.E.B.A.

---

via Carducci	655 m
via Cavour	180 m
via Ciconi	420 m
via Cosattini	240 m
via Crispi	260 m
via Cussignacco	225 m
via D'Aronco	150 m
via Da Udine	145 m
via Dante	310 m
via Deciani	390 m
via del Gelso	180 m
via Di Toppo	440 m
via Gemona	1.080 m
via Girardini	65 m
via Giusti	130 m
via Gorghi	730 m
via Gorizia	185 m
via Grazzano	840 m
via Larga	270 m
via Liruti	190 m
via Magrini	220 m
via Manin	340 m
via Mantica	630 m
via Marangoni	630 m
via Mazzini	130 m
via Micesio	380 m
via Moretti	165 m
via Moro A.L.	190 m
via Muratti	100 m
via Petracco	130 m
via Petrarca	460 m
via Piave	320 m
via Planis	55 m
via Poscolle	840 m

## CONTENUTI GENERALI DEL P.E.B.A.

via Pracchiuso	480 m
via Renati	270 m
via Roma	380 m
via S. Agostino	175 m
via S. Chiara	130 m
via S. Valentino	65 m
via Sarpi	220 m
via Savorgnana	680 m
via Sella Q.	40 m
via Stringher	160 m
via Superiore	310 m
via Tomadini	295 m
via Trento	75 m
via Treppo	700 m
via Verdi	95 m
via Villalta	240 m
via Vittorio Veneto	625 m
via Volpe	875 m
via Volturno	145 m
via Zanon	275 m
via Zanon_percorso pedonale	70 m
via Zoletti	115 m
viale della Vittoria	60 m
viale delle Ferriere	695 m
viale Diaz	690 m
viale Europa Unita	700 m
viale Trieste	1.225 m
viale Tullio	375 m
viale Ungheria	845 m
viale Volontari della Libertà	1.650 m
viale XXIII Marzo 1848	355 m
<b>TOTALE</b>	<b>31.735 m</b>

Tipologia di

Gli interventi previsti dal P.E.B.A ed oggetto della presente verifica sono distribuiti

## CONTENUTI GENERALI DEL P.E.B.A.

---

interventi previsti dal P.E.B.A.

all'interno del territorio analizzato. Tali interventi interessano essenzialmente opere fuori terra, poste a livello del suolo, e ricadenti su percorsi pedonali urbani esistenti, destinati ad essere modificati per migliorarne la sicurezza e la fruibilità.

Le criticità rilevate in ambito urbano sono riconducibili, complessivamente, a 74 tipologie, differenziate anche in base alle possibili soluzioni.

Si riporta di seguito l'elenco delle principali criticità rilevate in ambito urbano: per ciascuna di esse l'intervento corrisponde all'eliminazione della criticità stessa, da definirsi nel dettaglio attraverso la progettazione delle opere.

- Pavimentazione non complanare per sconnesioni, deformazioni, rotture
- Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente
- Chiusino, caditoia, griglia ecc. non a raso rispetto a pavimentazione
- Percorso con dislivello fino a 2,5 cm
- Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale
- Pavimentazione non complanare per giunti sup. 5 mm / risalti sup. 2 mm
- Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a (...)
- Percorso con gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)
- Ostacolo costituito da arredo di attività ricettiva o commerciale
- Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente
- Percorso con larghezza inferiore a 90 cm
- Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme
- Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (toll. fino a 3%)
- Attraversamento pedonale non presente
- Percorso con pendenze dovute a passo carraio

## VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

<b>1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare degli elementi di seguito elencati.</b>	
<b>1.1) In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività. O per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.</b>	<p>Il P.E.B.A. interessa solo una parte del territorio comunale; in ottemperanza alla Legge 104/1992 (art. 24 comma 9, per spazi urbani), che lo istituisce, lo strumento deve riguardare l'intero territorio comunale: pertanto, il Piano è a tutti gli effetti un riferimento per la sua successiva estensione ad altri ambiti urbani o agli edifici pubblici.</p> <p>Inoltre, data la presenza di un Abaco di soluzioni tipo da seguire in fase di attuazione delle previsioni del Piano, il P.E.B.A. definisce un quadro di riferimento anche per altri progetti ed altre attività sia pubbliche che private all'interno del territorio comunale.</p>
<b>1.2) In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.</b>	<p>Il P.E.B.A. definisce modalità di intervento e di gestione degli spazi pubblici che, su indicazione dell'Amministrazione, potrebbero influenzare altri piani o programmi (ad es. P.R.G.C. – Piano della mobilità urbana – Piano delle piste ciclabili).</p>
<b>1.3) La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.</b> <p>(Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo che comprende lo sviluppo economico delle città, delle comunità che non compromette la possibilità delle future generazioni di perdurare nello sviluppo preservando la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve naturali, esauribili. L'obiettivo è di mantenere uno sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operante quindi in regime di equilibrio ambientale. Il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso di rigenerazione; l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell'ambiente non deve superare la capacità di carico dell'ambiente stesso; lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo, ecc.)</p>	<p>Obiettivo principale del P.E.B.A. è individuare gli elementi sui quali intervenire al fine di migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici urbani per tutte le persone, secondo un'ottica di sviluppo sostenibile delle condizioni di fruibilità degli spazi urbani finalizzate al miglioramento del benessere ambientale.</p> <p>Il Piano agisce, pertanto, su elementi inerenti la sostenibilità ambientale favorendo ed agevolando la mobilità dolce, in particolare quella pedonale, considerata alternativa all'impiego di vetture, pubbliche o private, per gli spostamenti in ambito urbano.</p>
<b>1.4) Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma</b>	<p>Le modifiche apportate dal P.E.B.A. risultano ininfluenti o qualitativamente migliorative riguardo all'impatto sull'ambiente e pertanto non determinano problemi ambientali.</p>
<b>1.5) La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle</b>	<p>Il P.E.B.A. non ha impatti rilevanti per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.</p>

<p><b>2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, degli elementi di seguito elencati.</b></p>		
<b>2.1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti</b>		Gli effetti introdotti dal P.E.B.A. sono una serie di interventi da attuarsi nel territorio secondo una programmazione temporale che porti alla totale eliminazione delle barriere architettoniche presenti. Per il successo del Piano tali effetti dovrebbero risultare irreversibili.
<b>2.2) carattere cumulativo degli effetti.</b> Al fine di definire i parametri ambientali di riferimento per l'ambito comunale si utilizzano le informazioni disponibili; qualora non fossero disponibili per tutti i dati, si possono utilizzare delle stime		Gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni del P.E.B.A. non presentano carattere cumulativo: tali effetti sono di entità trascurabile in quanto interessano aree già urbanizzate in contesto prevalentemente edificato e comunque già destinate dal Piano vigente all'edificazione. Gli interventi di dettaglio risultano migliorativi e senza impatto rispetto al costruito.
<b>2.3 ) natura transfrontaliera degli effetti.</b>		Il P.E.B.A. , per sua natura, non ha incidenze transfrontaliere.
<b>2.4) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es.in caso di incendio)</b>		Il P.E.B.A., per sua natura, non implica rischi per la salute umana o per l'ambiente.
<b>2.5) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione interessate)</b>		Il P.E.B.A. non produce effetti su aspetti geografici mentre incide sulla qualità della vita nello spazio urbano da parte di tutte le persone (persone con disabilità fisica, sensoriale o intellettiva, anziani, bambini, uomini e donne con difficoltà deambulatorie temporanee, etc...), avendo come obiettivo specifico il miglioramento della fruizione degli spazi pubblici e l'incremento della sicurezza della mobilità pedonale.
<b>2.6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:</b>  Riferimenti: <u>Clima</u> <u>Natura dei terreni</u> <u>Assetto vegetazionale</u> <u>Valori ambientali</u> Elencare quali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e vedere nel Piano Territoriale Regionale della Regione Aut. Friuli-V.G. adottato - Aree soggette a vincoli di tutela Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156,	<b>delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale</b>  <b>del superamento dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite e dell'utilizzo intensivo del</b>	Le modifiche proposte dal P.E.B.A. non influiscono su aree con presenza di particolari caratteristiche naturali o di qualità ambientale e/o culturale.  Le modifiche apportate con il P.E.B.A. non influiscono sul superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

<p>sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;</li> <li>- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;</li> <li>- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</li> <li>- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;</li> <li>- i ghiacciai e i circhi glaciali;</li> <li>- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;</li> <li>- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;</li> <li>- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;</li> <li>- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;</li> <li>- i vulcani;</li> <li>- le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.</li> </ul> <p>Le parti di territorio soggette a tutela ambientale sono (vedere nel PTR):</p> <p>Fiumi - corsi d'acqua</p> <p>Parchi e riserve nazionali o regionali</p> <p>Territori coperti da foreste e da boschi</p> <p>Ville, giardini, parchi in aree ex legge 1497/1939</p> <p>Zone vincolate ex legge 1497/1939</p>	<p><b>suolo</b></p> <p><b>del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. dei corridoi ecologici</b></p> <p><b>dell'aggravio regime idraulico</b></p> <p><b>dell'aggravio alla viabilità pubblica</b></p> <p><b>della qualità acustica</b></p>	<p>L'area di intervento comprende anche aree soggette ai vincoli di tutela previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per le quali però non sono previste trasformazioni a seguito dell'adozione del P.E.B.A. Le schede delle criticità riportano l'indicazione di tale vincolo e rimandano per le successive fasi attuative ad un coinvolgimento della Soprintendenza.</p> <p>Il P.E.B.A. non incide sul regime idraulico.</p> <p>Il P.E.B.A. non comporta aggravio della viabilità pubblica.</p> <p>Il P.E.B.A. non incide sulla qualità acustica.</p>
--	--	--

<p>Zone di interesse archeologico Vincoli storico-artistico-monumentali maggiormente significativi Prati stabili Dalla consultazione della Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2009 n° 2166 – L.R. 9/2005 art 6 comma 4 “Norme regionali per la tutela dei preti stabili naturali” - Approvazione dell'inventario dei prati stabili - si è potuto verificare che l'area d'intervento non ricade nell'inventario dei prati stabili.</p>		
<p><b>2.7) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale</b></p>	<p>Il P.E.B.A.:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non interessa habitat di valore naturalistico a livello comunitario (rete Natura 2000);</li> <li>- non interessa Prati Stabili di cui alla L.R. 9/2005;</li> <li>- non danneggia specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti;</li> <li>- non introduce novità rispetto agli interventi già programmati.</li> </ul>

## CONCLUSIONI

---

Sulla base delle valutazioni esposte nei capitoli precedenti emergono le seguenti considerazioni:

- gli interventi ammessi con il P.E.B.A. non rientrano tra quelli elencati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. 04/2008 (che sostituisce integralmente quanto disposto dalla parte II del D. Lgs. 152/2006 e relativi allegati) per i quali è obbligatoria la procedura di VAS;
- le aree interessate dal P.E.B.A. sono già interessate da intensiva edificazione/infrastrutturazione e pertanto l'impatto dello strumento risulta privo di effetti;
- non si ravvisano significativi impatti sulle componenti ambientali;
- non vi sono interferenze con la Rete dei siti Natura 2000 o altri ambiti protetti.

Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Udine non deve essere assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.